

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^aSEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 291/CGF

(2013/2014)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 262/CGF– RIUNIONE DELL’11APRILE 2014**

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSORENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA/RENATO CURI ANGOLANA DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 105 del 26.3.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la Società Renato Curi Angolana S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 105 del 26.3.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Celano F.C. Marsica/Renato Curi Angolana del 23.3.2014, ha irrogato alla reclamante l’ammenda di € 600,00 “per avere, al termine della gara, propri sostenitori rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’indirizzo di un A.A. (RAA).

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la veridicità di quanto contenuto nel relativo referto, eccependo che, non esistendo un settore separato e distinto fra gli spettatori in quanto tutti collocati nella stessa Tribuna, era impossibile individuarne l’appartenenza a suoi sostenitori.

Ha, pertanto, concluso chiedendo “l’annullamento” della sanzione irrogata.

Alla seduta dell’11.4.2014, fissata davanti alla C.G.F. - III Sezione Giudicante, nessuno è comparso per la reclamante.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte che non coglie nel segno l’assunto della reclamante atteso la precisa refertazione dell’A.A. il quale ha identificato gli autori della condotta antidisciplinare rapportandola ai sostenitori della Società Renato Curi Angolana.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana s.r.l. di Città Sant’Angelo (Pescara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. MANFREDONIA CALCIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENTILE ANTONIO SEGUITO GARA MANFREDONIA CALCIO/SAN SEVERO DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 107 del 2.4.2014)

Con nota del 4.4.14, la società A.S.D. Manfredonia Calcio inoltrava preannuncio di reclamo ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 107 del 2.2.2014) con la quale era stata inflitta al calciatore, sig. Gentile Antonio, la sanzione della squalifica per 6 gare effettive di gioco.

Con nota di questa Corte, datata 4.4.2014, si provvedeva a trasmettere, a mezzo e-mail, alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dalla Società A.S.D. Manfredonia Calcio in pari data.

Con atto dell'8.4.2014, la società A.S.D. Manfredonia Calcio inoltra reclamo motivato.

Il reclamo in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono.

Questa Corte ritiene che il comportamento, complessivamente tenuto dal calciatore, sig. Gentile Antonio, merita di essere sanzionato nei termini di cui alla decisione del Giudice Sportivo, attesa la condotta violenta tenuta ai danni di un avversario ed il comportamento gravemente irrispettoso assunto nei confronti del Direttore di Gara, dovendosi qualificare, come tale, sia l'applauso, accompagnato dall'espressione ironica di "Bravo!", quanto il lancio del pallone all'indirizzo dell'Arbitro.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Manfredonia Calcio di Manfredonia (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 13 maggio2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete